

TI_GERICHTE 9.2021.152 vom 12. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2021.152

FR: TI_GERICHTE 9.2021.152 du 12 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 9.2021.152 del 12 luglio 2022

Regeste

Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Nella decisione impugnata, l'Autorità di protezione ha ordinato il collocamento di PI 1 nella Comunità socio-terapeutica _____, a far tempo dal 7 settembre 2021, privando la madre del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Contestualmente sono state sospese le relazioni personali e telefoniche, in seguito ripristinate nella successiva decisione del 22 ottobre 2021 (non contestata) e da un'ulteriore decisione emanata il 4 gennaio 2022, con la quale è stata delegata la loro organizzazione agli operatori dell'istituto dove è stato collocato il minore. L'Autorità di protezione, nella propria duplice, chiede quindi la conferma della decisione impugnata, nella misura in cui la procedura non sia stralciata dai ruoli. La madre nel suo reclamo contesta di fatto esclusivamente la revoca del suo diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, dichiarandosi invece d'accordo sul collocamento in istituto di PI 1. Quanto all'opposizione alla sospensione delle relazioni personali, risulta superata dalle predette decisioni dell'Autorità di protezione del 22 ottobre 2021 e del 4 gennaio 2022.

E. 3

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio. L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente. Ai sensi dell'art. 445 cpv. 1

CC, l'autorità di protezione prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione.

E. 3.1

Il pericolo giustificante il ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio deve risiedere nel fatto che quest'ultimo non sia così protetto o sostenuto nell'ambiente dei genitori o del genitore come richiederebbe il suo sviluppo fisico, intellettuale e morale. Le cause del pericolo sono irrilevanti: esse possono risiedere nelle predisposizioni o in un comportamento inadeguato del figlio, dei genitori o di altre persone della cerchia familiare. Nemmeno il fatto che i genitori siano colpevoli della messa in pericolo ha importanza: la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore. Le circostanze al momento del ritiro sono determinanti: occorre essere restrittivi nel loro apprezzamento, un ritiro essendo concepibile soltanto se altre misure non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito insufficienti. La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è pertanto ammissibile soltanto se il figlio non possa essere sottratto al pericolo attraverso altre misure previste agli art. 307 e 308 CC (STF 5A_562/2019 del 9 ottobre 2019, consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 188; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.).

E. 3.2

La misura di protezione dell'art. 310 cpv. 1 CC ha come conseguenza che il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio viene tolto ai genitori o a un genitore e trasferito all'autorità di protezione dei minori, la quale diventa allora responsabile della cura del figlio (STF 5A_562/2019 del 9 ottobre 2019, consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 188). Il collocamento del minore può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere, secondo la norma, "conveniente" (*approprié ; angemessen*). Esso deve dunque corrispondere alla personalità e ai bisogni del minore. I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l'età del minore, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l'opinione dei genitori e le relazioni di prossimità del bambino. Decidendo il collocamento del minore, l'Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (*faktische Obhut , garde de fait*); tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l'esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all'educazione quotidiana (Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif. ; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.3 e rif.).

E. 3.3

Ai sensi dell'art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza il principio di proporzionalità, che impone all'autorità di protezione di adattare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione dell'evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria, deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione

adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia, l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull'evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.). Qualora il collocamento non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l'Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell'art. 313 CC. In tal caso non entra in considerazione un'ulteriore decisione di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all'Autorità di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell'autorità (detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).

E. 4

La misura di protezione contestata da RE 1 nel suo reclamo è la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora sul figlio, ma non il collocamento di quest'ultimo in istituto, che la madre ha più volte dichiarato di condividere. Dagli atti emergono peraltro molto chiaramente l'importante problematica di PI 1 e le difficoltà di RE 1 a contenere il suo disagio, che ha avuto come conseguenza, ormai da quasi dieci anni, numerosi collocamenti in altrettanti istituti. Di fatto, la copiosa documentazione agli atti illustra una situazione in cui il minore ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedali, cliniche e istituti terapeutici praticamente permanentemente e senza miglioramenti di rilievo. Citando il più recente rapporto agli atti, del 29 novembre 2021 del Servizio medico-psicologico, sottoscritto dalla dr.ssa med. _____ e dal dr. med. _____, " a causa della gravità del quadro clinico espresso dal minore, della fragilità del contesto familiare, caratterizzato da grave conflittualità con la madre in un rapporto simbiotico e dalla difficoltà di reperire una struttura adatta al collocamento del minore, i risultati nel raggiungimento di un compenso sono limitati ". La diagnosi fornita dagli specialisti è quella di " grave disturbo misto della condotta e della sfera emozionale (ICD-10-F92.8), gli aspetti clinici evidenziati orientano sempre più la diagnosi verso una sindrome schizoaffettiva di tipo misto (ICD-10-F.25.2) con aggressività, scarso controllo degli impulsi, aspetti paraonidei e interpretativi. È inoltre presente un disturbo del corso e del flusso del pensiero, fuga, deragliamento e accelerazione, somatizzazione e possibili disturbi sensoriali ". Le svariate decisioni con cui le Autorità di protezione hanno privato la madre del diritto di determinare il luogo di dimora sul figlio, che essa non ha peraltro mai contestato, appaiono quindi una costante nella storia del ragazzo, che necessita di cure permanenti che la sua famiglia non appare essere in grado di fornirgli autonomamente. Le motivazioni espresse da RE 1 relativamente alla sua contestazione non appaiono peraltro del tutto chiare: nel suo reclamo essa sembra contestare soprattutto l'interruzione delle relazioni personali, mentre non spiega, e ciò nemmeno nell'allegato di replica, in che misura un ripristino del suo diritto di determinare il luogo di dimora sul figlio potrebbe essere considerato a favore del bene di quest'ultimo, rispettivamente potrebbe avere delle conseguenze positive sulla situazione. A mente di

questo giudice, appare innegabile il bisogno di aiuto e protezione del minore, in condizioni in cui la madre stessa è consapevole di non essere in grado di farvi fronte da sola. Nel contesto descritto, in cui la madre da anni è sostenuta da una rete importante che si occupa di gestire pure i numerosi ricoveri, la privazione del suo diritto di determinare il luogo di dimora risulta essere una misura giustificata, certamente idonea allo scopo di protezione di PI 1 e rispettosa dei principi di proporzionalità e sussidiarietà.

E. 5

Alla luce di quanto precede, per quanto non divenuto privo d'oggetto, il reclamo di RE 1 va respinto e la decisione impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza della reclamante e devono dunque essere posti a suo carico.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.